

concetto giuridico della parola ipoteca, che questa dote o questa rendita debba essere necessariamente garantita con ipoteca; il che non è, perchè naturalmente lo scopo che la legge vuole raggiungere, è che essa sia semplicemente assicurata... (*Conversazioni al banco della Commissione*).

Io credo che la parola *ipoteca*, per lo meno, sia superflua, o che almeno dovrebbero adoperare una parola più larga, che comprenda tanto il vincolo dotale ipotecario, quanto il vincolo dotale a mezzo di una rendita iscritta.

Ed io non solo toglierei la parola *efficacemente*, ma toglierei assolutamente le parole: *con vincolo di prima ipoteca*; dappoi che una volta che si dice: *assicurata*, e che vi è poi un articolo 4, nel quale è detto che con Decreto Reale saranno stabilite le norme, che debbono seguirsi per la costituzione della dote, potranno con Decreto Reale tutte esplicitarsi e meglio ordinarsi quelle cautele, le quali servono alla costituzione di questa rendita o dote, che dir si voglia.

Non sono però del parere dell'onorevole Gianturco circa l'osservazione da lui fatta, che questa rendita voluta dalla Commissione debba essere assicurata finchè si è nel grado di capitano, di tenente, ecc.; in guisa che ritirandosi il militare dal servizio debba sciogliersi il vincolo. No, onorevole Gianturco, perchè lei non ha posto mente che in questo articolo si dice costituita ecc., a favore della futura sposa e della prole nascita. Quindi se questa rendita deve servire a favore della prole nascita, è naturale che non cessa il vincolo col solo ritirarsi dal servizio militare.

Quindi mi riassumo per non tediare la Camera. Io credo, se la Commissione non disente, che si debbano togliere assolutamente, per non incorrere negli equivoci, non solo la parola *efficacemente*, ma tutte quelle che vengono dopo le parole: « a favore della futura sposa » ecc., e che la Camera consentirà che la cura di regolare questa materia sia affidata ad un Decreto Reale. Ed allora sarà oggetto del Decreto Reale, o meglio compito del potere esecutivo, stabilire le norme e le cautele che valgano a garantire questa rendita vitalizia o questa dote in rendita. Se la Commissione crede di accettare queste idee, io non farò alcuna proposta per iscritto; mi limito solo a dire quello che sentivo e quello che mi pareva giusto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Devo dare uno schiarimento al collega Brunetti, il quale trovava inesatta la mia affermazione, che, cioè, il vincolo militare debba durare solo fino a quando dura l'ufficio militare.

Egli traeva argomento da ciò che nel primo articolo si dice che il vincolo è stabilito nell'interesse del coniuge e della prole nascita: orbene, dirò all'onorevole Brunetti che col disegno di legge non si deroga alla legge del 1871 in questa parte, e la mia opinione è confermata appunto dal testo della legge stessa. Infatti nell'articolo 2 della legge medesima si dice, come nell'articolo primo del disegno della Commissione, che: « ... per contrarre matrimonio gli ufficiali e gli assimilati dovranno prima assicurare con vincolo ipotecario, a favore della futura sposa e della prole nascita, la rendita iscritta, ecc. » E poi nell'articolo 6 della stessa legge del 1871 si diceva:

« La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario e diviene liberamente disponibile:

a) *Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio.* »

Ora in virtù di quella legge, pur essendo stabilita la costituzione del vincolo anche in favore della prole nascita, cessava il vincolo per il fatto che il servizio cessava.

In quanto poi alla seconda osservazione dell'onorevole Brunetti, io la trovo giusta. Egli dice che non è necessario perchè il vincolo militare si costituisca che una ipoteca fosse offerta su beni immobili; il vincolo militare si può costituire anche su rendita di Stato.

Ma mi consenta l'onorevole Brunetti di fargli osservare che per il nostro Codice civile, articolo 1967, sono capaci d'ipoteca al n. 4: « *Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.* » Di modo che, quando noi avremo adoperato la frase generale, che il vincolo militare deve essere assicurato con ipoteca, nessun dubbio potrà sorgere, che, giusta l'articolo 1967 del Codice civile, il vincolo militare si possa costituire anche sulla rendita pubblica nominativa.

Io credo che questo schiarimento persuaderà l'onorevole Brunetti che, con la formula della Commissione, il suo desiderio è pienamente appagato.